

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 1 febbraio 2013



SOCIETÀ PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	01/02/13	P. 19	Il cliente potrà scegliere il socio a cui dare l'incarico	Giovanni Negri	1
Italia Oggi	01/02/13	P. 30	Il decreto sulle Stp da Passera		3

INGEGNERIA CLINICA

Tecnica Ospedaliera	01/01/13	P. 8	Riconoscimento della figura professionale		4
---------------------	----------	------	---	--	---

VALUTAZIONE OPERE PUBBLICHE

Sole 24 Ore	01/02/13	P. 18	Valutazione-rischi, da giugno è standard	Luigi Caiazza	5
-------------	----------	-------	--	---------------	---

CALAMITÀ NATURALI

Sole 24 Ore	01/02/13	P. 8	Cambia l'8 per mille:il 50% alle calamità naturali		6
-------------	----------	------	--	--	---

ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Italia Oggi	01/02/13	P. 38	Attestazione Soa anche per le società semplici	Federico Salvadori	7
-------------	----------	-------	--	--------------------	---

APPALTI PUBBLICI

Italia Oggi	01/02/13	P. 35	Appalti, pubblicità doppia	Andrea Mascolini	8
Italia Oggi	01/02/13	P. 24	Appalti, il volontariato può partecipare	Andrea Mascolini	9

OPERE PUBBLICHE

Italia Oggi	01/02/13	P. 28	Grandi opere, crollo dei lavori	Cinzia De Stefanis	10
-------------	----------	-------	---------------------------------	--------------------	----

TORINO-LIONE

Sole 24 Ore	01/02/13	P. 37	Torino-Lione, ecco il progetto finale	Maria Chiara Voci	11
-------------	----------	-------	---------------------------------------	-------------------	----

UNIVERSITÀ

Repubblica	01/02/13	P. 22	Università addio, persi 60mila studenti in 10 anni	Corrado Zunino	13
Corriere Della Sera	01/02/13	P. 1-2	Crollano gli iscritti all'Università	Federica Cavadini	14
Corriere Della Sera	01/02/13	P. 2	«Da noi aumentano Anche oggi i dottori sono più competitivi»		17
Corriere Della Sera	01/02/13	P. 2	Come aiutare i giovani di talento	Andrea Ichino, Daniele Terlizze	18

ASSOCIAZIONI PROFESSIONISTI

Italia Oggi	01/02/13	P. 30	Giustizia. Nuovi riconoscimenti		19
-------------	----------	-------	---------------------------------	--	----

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Corriere Della Sera	01/02/13	P. 20	Medico non punibile se rispetta le linee guida e la colpa è «lieve»	Margherita De Bac	20
Sole 24 Ore	01/02/13	P. 19	I camici bianchi: serve un ente per accreditare le linee guida	Manuela Perrone	21
Sole 24 Ore	01/02/13	P. 19	Medici più salvaguardati	Patrizia Maciocchi	22

OPERE PUBBLICHE

Italia Oggi	01/02/13	P. 30	Odissea per i restauratori	Benedetta Pacelli	24
-------------	----------	-------	----------------------------	-------------------	----

ADEPP

Sole 24 Ore 01/02/13 P. 18 Confronto Ue sugli studi

25

Professioni. La Giustizia dà il via libera alle regole per le società

Il cliente potrà scegliere il socio a cui dare l'incarico

Giovanni Negri
MILANO

Pronte le regole per le società tra professionisti. Dopo il parere del Consiglio di Stato di qualche giorno fa che chiedeva alcune modifiche, il ministero della Giustizia ha messo a punto la versione definitiva del provvedimento firmata dal ministro Paola Severino e ora all'esame del ministero dell'Economia. Il decreto, previsto dalla legge n. 183 del 2011, esenta dalle stp le due principali professioni giuridiche: gli avvocati che hanno strappato con il nuovo ordinamento professionale il riconoscimento della loro specificità (6 mesi di tempo a disposizione del ministero per definire le caratteristiche dell'esercizio della professione forense in forma societaria) e i notai, per effetto delle pubbliche funzioni svolte.

Nel dettaglio, cruciale il tema degli oneri informativi verso il cliente posti a carico della società che riguardano:

- il diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
- la possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

La società deve così consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali e la lista dei soci con finalità d'investimento. La prova dell'adempimen-

to dell'obbligo deve risultare in forma scritta.

A garanzia della qualità della prestazione professionale ne è prevista la personalità nell'esecuzione. Parzialmente accolta l'indicazione del Consiglio di Stato, nella parte in cui è chiesto di chiarire che la sostituzione professionale è possibile solo in relazione ad attività che sono caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili. Il cliente potrà però rendere esplicito il suo dissenso entro 3 giorni.

Sul versante delle incompatibilità, il decreto chiarisce che il divieto di partecipazione contemporanea a più società professionali vale anche nel

LE NOVITÀ

Ora il testo è all'esame del ministero dell'Economia. Va esplicitato il conflitto di interessi tra committente e partner finanziario


caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell'iscrizione della società all'ordine di appartenenza. Per il socio capitalista, poi, costituisce causa di incompatibilità l'aver subito condanne penali per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione e essere stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. Il socio per obiettivo d'investimento deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale di riferimento; onorabilità che viene meno quando anche in primo grado sono state applicate all'interessato misure di prevenzione sia personali sia reali.

Per la verifica delle incompatibilità è prevista l'iscrizione della società nel registro delle imprese, in particolare nella sezione speciale istituita sulla base dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 96/2001. Prevista l'iscrizione presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale che, chiarisce la relazione al decreto, se espressamente individuato dai soci come principale nello statuto o nell'atto costitutivo, rappresenta l'unico albo della società professionale, «residuando peraltro la possibilità che i professionisti non connotino un'attività dell'ente in misura prevalente, cosicché resta aperta l'opzione di una plurima iscrizione con conseguenti regimi concorrenti».

In caso di diniego all'iscrizione, il consiglio o il collegio professionale competente comunica al legale rappresentante della società professionale i motivi che rappresentando un ostacolo all'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la società ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Infine, il professionista socio rimane vincolato al proprio codice deontologico e in base ad esso risponde disciplinarmente; la società è responsabile, come tale, secondo le regole deontologiche dell'ordine nel cui albo è iscritta. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio professionista (anche se iscritto ad altro albo rispetto a quello della società e, quindi, nell'ipotesi della Stp multidisciplinare) nel solo caso di violazione deontologica ricollegabile a direttive impartite dalla società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I punti chiave

INFORMAZIONE TRASPARENTE



La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire informazioni:

- a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
 - b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
 - c) sull'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.
- La prova della comunicazione va fornita per iscritto

ONORABILITÀ DA RISPETTARE



Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:

- a) è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta;
 - b) non ha riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
 - c) non è stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
- L'incompatibilità sulla partecipazione del socio a più società professionali si verifica anche nel caso di società multidisciplinari

ISCRIZIONE SEPARATA PER LE SOCIETÀ



La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. La domanda di iscrizione deve contenere l'atto costitutivo e statuto della società in copia autentica il certificato di iscrizione nel registro delle imprese, il certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non sono iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda

SOCIETÀ

Il decreto sulle Stp da Passera



Corrado Passera

Nuovo passo in avanti per il regolamento sulle future società tra professionisti. Il testo infatti, completato dal ministero della giustizia con le ultime modifiche, intervenute soprattutto nella relazione accompagnatoria (si veda *IO* del 22 gennaio), è stato inviato al dicastero dello sviluppo economico guidato da Corrado Passera. Entro la settimana quindi, secondo ambienti vicini al ministero sarà rinviato al dicastero di Via Arenula, per essere controfirmato e infine registrato dalla Corte dei conti. Nel frattempo, Via Arenula invierà al dipartimento affari giuridici e legislativi della presidenza del Consiglio una nota accompagnatoria al provvedimento. Si tratta di un passaggio formale, ma comunque necessario alla consueta verifica delle attività svolte dai rispettivi ministeri.





A cura dell'Associazione Italiana Ingegneri Clinici



Situazione politica Riconoscimento della figura professionale

Il direttivo AIIC, seppure ancora deluso per il mancato inserimento di riferimenti all'Ingegneria Clinica nel testo del decreto Balduzzi approvato di recente, persegue comunque l'obiettivo di ottenere il riconoscimento del ruolo dell'ingegnere clinico e dell'istituzionalizzazione dei Servizi di Ingegneria Clinica nei vari ambiti di competenza. È stata quindi elaborata a inizio dicembre una versione rivista dell'emendamento già bocciato dalla V Commissione della Camera (Bilancio, Tesoro e Programmazione) perché ritenuto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le correzioni/integrazioni sono state apportate anche grazie alle indicazioni del dott. Alberto Spanò, membro della segreteria nazionale Anaa Assomed per la sigla Sds Snabi, con lo spirito di evitare la replica della bocciatura per i motivi su indicati. Il testo rivisto, da inserirsi nell'art. 10 del ddl n. 2935 "Delega al Governo per il riassetto della normativa



Da sinistra, l'ing. Paola Freda, presidente AIIC, il prof. Renato Balduzzi, ministro della Salute, e l'ing. Angelo Valsecchi

in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria" durante la discussione al Senato della Repubblica, risulta così il seguente: "al fine di promuovere iniziative a favore della sicurezza delle cure e attuare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano prevedono, all'interno delle strutture sanitarie, funzioni per la gestione del risk management

che includano competenze di medicina legale, medicina del lavoro e ingegneria clinica". La formalizzazione della richiesta d'inserimento dell'emendamento è stata inoltrata, in accordo con il vice segretario nazionale Anaa Assomed dott. Giorgio Cavallero, al sen. Antonio Tomassini presidente della XII Commissione permanente del Senato: igiene e sanità. AIIC seguirà l'iter istituzionale della discussione sul ddl.

Partecipazione AIIC V Conferenza nazionale sui dispositivi medici

La Conferenza nazionale sui dispositivi medici, appuntamento annuale istituzionale organizzato dalla direzione scientifica della Direzione generale dei dispositivi medici del Servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, ha visto lo scorso mese di dicembre l'attiva partecipazione di AIIC. L'intera sessione del programma "La sicurezza dei sistemi di apparecchiature elettromedicali dalla sicurezza elettrica alla sicurezza delle reti It" è stata curata dall'Associazione grazie

al contributo degli ing. Vincenzo Ventimiglia, Claudio Cecchini e Maurizio Rizzetto. Si rimarca ancora l'importanza di questa partecipazione, completata dall'intervento del presidente Paola Freda all'interno della sessione sulla sicurezza dei dispositivi medici, realizzata in collaborazione con l'ing. Angelo Valsecchi, membro del Cni con delega alla sanità, con un intervento specifico sul ruolo dell'ingegnere clinico nel garantire l'uso sicuro dei dm, visto che l'invito è stato formalizzato dagli organi del Ministero direttamente all'associazione in quanto tale, a ulteriore testimonianza della considerazione di cui gode come riferimento scientifico nel panorama sanitario nazionale. La concomitante partecipazione ai lavori della conferenza del ministro della Salute prof. Renato Balduzzi ha reso possibile anche il confronto diretto sul tema del riconoscimento professionale con i vertici AIIC, facendo quindi seguito all'incontro avvenuto al 3° Forum Ricerca di Cernobbio, anch'esso organizzato dalla Direzione scientifica del Ministero della Salute in novembre.

Medicon 2013

Si segnala a tutti i soci che è aperta la possibilità di presentare papers scientifici per la XIII edizione della Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing (Medicon) in programma a Siviglia dal 25 al 28 settembre, evento organizzato ogni tre anni dall'International Federation of Medical and Biological Engineering (Ifmbe) della quale fa parte anche AIIC, che sta collaborando attivamente anche all'organizzazione di questo evento. Nello specifico dell'ingegneria clinica, gli argomenti sono:

- Clinical engineering and health technology management
- Health technology policy and assessment
- Safety and human factors engineering for medical devices and systems
- Social, societal and ethical implications of computing and networking (Compunetics) in medicine and biology / Patient empowerment.

Sicurezza. Per le micro imprese

Valutazione-rischi, da giugno è standard

Luigi Caiazza

Per le micro imprese arriva dal ministero del Lavoro l'indicazione della data precisa, 31 maggio 2013, oltre la quale devono provvedere alle procedure standardizzate per la **valutazione dei rischi** (Vdr). Fino a tale data potranno continuare a effettuare l'**autocertificazione**.

La disposizione di legge, introdotta con l'articolo 29, comma 5, del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), prevede che le imprese con un massimo di 10 lavoratori effettuano la Vdr sulla base delle procedure standardizzate da individuarsi con apposito decreto interministeriale. Nel frattempo e comunque non oltre il 30 giugno 2012 avrebbero potuto autocertificare tale adempimento.

Quest'ultimo termine è stato prorogato una prima volta «fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e comunque non oltre il 31

dicembre 2012» (decreto legge 57/2012), restando ferma la possibilità di ricorrere all'autocertificazione. Nel frattempo, però, con decreto interministeriale del 30 novembre 2012 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 6 dicembre 2012 - sono state emanate le procedure standardizza-

UN MESE IN MENO

Dopo il 31 maggio, e non più dal 1° luglio, le aziende che occupano fino a 10 addetti non potranno più fare ricorso all'autocertificazione

Tuttavia, lo stesso decreto riconosceva la necessità di differire la sua entrata in vigore di un termine di sessanta giorni in ragione della circostanza che le procedure, abbastanza laboriose e circostanziate, devono essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie im-


prese, le quali attualmente effettuano la Vdr unicamente sulla base di autocertificazione.

A questo punto è subentrato l'articolo 1, comma 388, della legge 228/2012 (legge di stabilità) che ha prorogato l'autocertificazione della Vdr entro il 30 giugno 2013, da intendersi quale termine di salvaguardia qualora non fosse stata operativa la standardizzazione delle procedure (si veda Il Sole 24 Ore del 12 dicembre 2012).

Da qui la nota ministeriale 2583 di ieri. Poiché il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e, stante la proroga introdotta dal Dl 57/2012 «fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, si precisa che la possibilità per i datori di lavoro (*delle micro imprese ndr*) di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina il 31 maggio 2013».

Da quanto precede resta dunque anche confermato che per i datori di lavoro che occupano dal 11 a 50 lavoratori, il decreto interministeriale opererà dal 6 febbraio: da tale data, in luogo delle procedure ordinarie per la Vdr, potranno avvalersi di quelle standardizzate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ok preliminarizzare al regolamento. Domande da presentare entro il 30 settembre

Cambia l'8 per mille: il 50% alle calamità naturali

ROMA

Restyling in vista dopo 15 anni per la legge sull'8 per mille. Il Consiglio dei ministri di ieri sera ha approvato in via preliminarizzare il regolamento di modifica che dovrà ora passare al vaglio del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari competenti.

Il testo ricalca quello anticipato mercoledì scorso sul sito www.ilsole24ore.com. Il Dpr fissa innanzitutto una regola generale sul riparto del contributo pubblico: andrà diviso in parti uguali tra le quattro categorie ammesse (fame nel mondo, assistenza ai rifugiati, beni culturali e calamità naturali). Ma al tempo stesso stabilisce anche l'eccezione: se nei 12 mesi precedenti al termine di presentazione delle domande si è verificato un disastro naturale il 50% dei fondi andrà al luogo colpito dalla calamità.

Il Dpr precisa poi i confini delle quattro categorie ammesse ai

fondi. Per essere ascritti alla voce «fame nel mondo» gli interventi dovranno essere coerenti «con le priorità geografiche e settoriali della Cooperazione italiana allo sviluppo». Laddove l'«assistenza ai rifugiati» potrà interessare non solo chi ha ricevuto lo status di rifugiato ma anche le persone altrimenti bisognose di «protezione internazionale o umanitaria». Per i «beni culturali» viene chiarito che la somma andrà ripartita in cinque parti uguali destinate a: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole. Mentre nella categoria «calamità naturali» potranno rientrare «opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni pubblici danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni».


Il testo messo a punto dal governo modifica inoltre le proce-

sure e i tempi per accedere ai contributi. Le domande andranno presentate entro il 30 settembre sulla base dei moduli allegati al provvedimento e insieme alla documentazione tecnica richiesta. Più nel dettaglio, le istanze andranno redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, e dovranno indicare «il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto e il responsabile tecnico della gestione dell'intervento». Ammessissima la raccomandata che la posta elettronica certificata.

Le richieste verranno vagliate dalle commissioni tecniche istituite presso i vari ministeri. In caso di esito positivo si provvederà ai pagamenti che avverranno sulla base degli stati di avanzamento lavori monitorati da Palazzo Chigi. Anche se i contributi fino a 30 mila euro saranno erogati in un'unica soluzione.

Eu.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Attestazione Soa anche per le società semplici

Con ordinanza del 4 ottobre 2012, emessa in relazione alla causa C-502/11, la Corte di giustizia Ue ha ritenuto la legge italiana non conforme al diritto comunitario nella parte in cui limita la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici alle società che esercitano un'attività commerciale, con esclusione delle imprese costituite sotto forma di società semplice (si veda *Italia-Oggi* del 30/1/2013).

Nel caso concreto, un imprenditore agricolo per partecipare ad una gara si era iscritto all'Albo nazionale dei costruttori nella categoria S1, che comprende opere di movimento terra, demolizioni, sterri, sistemazione agraria e forestale, verde pubblico e relativo arredo urbano.

Con l'entrata in vigore del dpr n. 34/2000, era tuttavia istituito il nuovo sistema di qualificazione delle imprese di costruzioni, sostituendo l'Albo nazionale dei costruttori (legge n. 57/1962), e introducendo le società organismi di attestazione («Soa»), alle quali è stato attribuito il compito di verificare ex ante la sussistenza in capo a ciascun operatore dei requisiti per la partecipazione alle gare d'appalto. Esse sono sorvegliate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Con comunicazione n. 42/04, del 24 novembre 2004, l'Autorità di vigilanza vietava alle Soa di rilasciare l'attestazione in favore delle società semplici «in quanto costituite per lo svolgimento di attività (non commerciali) nelle quali non possono ricomprendersi i lavori pubblici ed in quanto escluse dall'elenco di cui all'art. 10 della legge quadro sui lavori pubblici».

A seguito del suddetto provvedimento, la società semplice operante nel settore agricolo si era vista revocare l'attestazione rilasciata precedentemente dalla Soa, con il conseguente avvio di un contenzioso nel quale la stessa era stata però soccombente sia presso il Tar del Lazio che poi di fronte al Consiglio di stato. Il collegio amministrativo del nostro Paese aveva tuttavia richiesto un pronunciamento in via pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue in merito alla questione se violasse o meno i principi di trasparenza e non discriminazione sanciti dalle direttive comunitarie una normativa come quella italiana che ammette alle gare solo gli imprenditori individuali, le società commerciali e le società cooperative, mentre consente alle società semplici di operare solo nell'ambito delle attività non commerciali, come quelle agricole.

Al riguardo, i giudici di Lussemburgo affermano preliminarmente

che la finalità principale della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici è quella di aprire il mercato alla concorrenza, garantendo la partecipazione del maggior numero di offerenti possibile; ciò non solo nell'interesse della Comunità alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, ma anche a vantaggio della stessa amministrazione aggiudicatrice, la quale avrà a disposizione così una scelta più ampia di soluzioni tra cui individuare l'offerta più vantaggiosa e più rispondente ai bisogni della collettività pubblica.

Nel nostro ordinamento le società semplici si caratterizzano per l'assenza di limiti minimi al capitale, per il regime di responsabilità limitata concesso ai soci che agiscono in nome e per conto della società, nonché per essere escluse dalle procedure fallimentari. Tali caratteristiche, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, non possono in alcun modo rappresentare un ostacolo alla partecipazione delle società in esame alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Il diritto dell'Unione – e segnatamente l'articolo 6 della direttiva 93/37/Cee che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori – osta infatti «a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale,


che vieta a una società quale una società semplice, qualificabile come «imprenditore» ai sensi della direttiva 93/37, di partecipare alle gare d'appalto esclusivamente a causa della sua forma giuridica».

Nell'ordinanza si afferma anche che nel momento in cui un imprenditore presenta un'offerta non può essergli imposta alcuna forma giuridica, potendo egli essere escluso soltanto per fallimento, cessata attività, irregolarità contributive o condanne che incidano sulla sua moralità professionale.

Pertanto, è ammesso a presentare un'offerta «qualsiasi soggetto o ente che, considerati i requisiti indicati nel bando di gara, si reputi idoneo a garantire l'esecuzione di un appalto, in modo diretto oppure facendo ricorso al subappalto, indipendentemente dal suo status e dal fatto di essere attivo sul mercato in modo sistematico oppure soltanto occasionale». Non è infatti necessario che la prestazione sia realizzata direttamente dal soggetto che stipula il contratto.

La normativa italiana, dunque, non risulta conforme alle disposizioni comunitarie sugli appalti. Da ciò la necessità di consentire alle Soa di rilasciare l'attestazione anche a favore delle società semplici.

Federico Salvadori



Il dlgs attuativo della legge anticorruzione conferma gli obblighi di pubblicazione

Appalti, pubblicità doppia *Oltre ai bandi anche gli affidamenti a trattativa privata*

DI ANDREA MASCOLINI

Fatti salvi tutti gli obblighi di pubblicità, anche sui quotidiani, per i bandi e avvisi di contratti pubblici, le amministrazioni dovranno pubblicare anche le delibere di affidamento per contratti a trattativa privata, i certificati di ultimazione dei lavori e il conto finale dei lavori. Obbligo di trasmissione dei dati pubblicati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, la quale potrà denunciare alla Corte dei conti le amministrazioni inadempienti. Introdotto il nuovo istituto del diritto di accesso civico. Previsto un piano triennale per la trasparenza. Sanzioni per la violazione degli obblighi di pubblicità. Sono questi alcuni dei punti più rilevanti previsti nello schema di decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, comma 35 della legge «anticorruzione» (190/2012) predisposto su proposta del ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, che prevede anche l'obbligo di delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado, degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche.

Da indiscrezioni filtrate da ambienti ministeriali risulterebbe che il testo, approvato in via preliminare la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri, è stato modificato e inviato, oltre alla Conferenza unificata anche ad altri enti competenti per materia ai quali è stato chiesto di esprimere un parere.

Il provvedimento non dovrebbe quindi andare alle commissioni parlamentari per i pareri e, nell'auspicio del governo, dovrebbe essere approvato entro la fine di febbraio.

Per i contratti pubblici lo schema di regolamento richiama, facendoli «fermi», «gli altri obblighi di pubblicità

legale e, in particolare quelli sui siti web delle stazioni appaltanti relativi ai bandi e alle gare per affidamento di lavori, forniture e servizi»; ciò conferma, quindi, la vigenza di tutti gli obblighi di pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici (artt. 66 e 124 del dlgs 163/069), ivi compresa la pubblicità per estratto sui quotidiani di avvisi e bandi (vedi *ItaliaOggi* del 30 novembre 2012 e 25 gennaio 2013).

Si introduce, in aggiunta agli usuali obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi, l'obbligo di pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'importo di aggiudicazione,

il soggetto aggiudicatario, la base d'asta, la procedura di selezione, il numero degli offerenti, i tempi di completamento dell'appalto; l'importo delle somme liquidate, eventuali modifiche contrattuali le decisioni di ritiro e recesso dei contratti.

Per i contratti al di sotto dei 20 mila euro si potrà effettuare una pubblicazione in forma «integrata». Prevista anche la pubblicazione delle determine a contrarre per le procedure a trattativa privata senza bando di gara. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascuna amministrazione comunicherà i dati anche all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che a



sua volta le pubblicherà sul proprio sito rendendoli liberamente accessibili a tutti i cittadini.

L'organismo di vigilanza dovrà anche segnalare entro fine aprile di ogni anno alla Corte dei conti le amministrazioni che non avranno pubblicato le informazioni.

Lo schema prevede poi, in generale, il nuovo istituto del diritto di accesso civico che consentirà a tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le p.a. pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.

Infine viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione, che dovrà indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance. Previste sanzioni da 500 a 10 mila euro.


—© Riproduzione riservata—



Appalti, il volontariato può partecipare

Le associazioni di volontariato possono concorrere all'aggiudicazione di appalti pubblici anche se non svolgono fini di lucro e se l'attività connessa alla partecipazione alla gara ha carattere «marginale»; la legittimazione deriva dalla legge sul volontariato e dalla disciplina sulle cosiddette imprese sociali di cui al decreto 155/2006. È quanto afferma il Consiglio di stato, sezione VI, con la pronuncia del 23 gennaio 2013 n. 387 che riforma la sentenza del Tar Campania, Napoli, sezione I, n. 1666/2008 che non aveva riconosciuto legittima la partecipazione della associazione alla gara. I giudici affermano infatti che le associazioni di volontariato possono essere aggiudicatrici di gare di pubblici appalti, in quanto l'assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. Tale affermazione viene motivata in primo luogo con la nota giurisprudenza comunitaria del 2007 (in particolare sez. III, 29 novembre 2007, causa C-119/06), ma la parte più interessante della motivazione è quella in cui la legittimazione si lega a quanto prevede in Italia la legge quadro sul volontariato che, nell'elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa. Il Consiglio di stato, infine, motiva la decisione riconducendo le associazioni di volontariato nel novero delle cosiddette «imprese sociali»: «esse possono essere ammesse alle gare pubbliche quali "imprese sociali", a cui il dlgs 24 marzo 2006 n. 155 ha riconosciuto la legittimazione a esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d'interesse generale, anche se non lucrativa». Infatti, si legge nella sentenza, l'art. 5 della legge n. 266/2001, nell'indicare le risorse economiche delle Onlus, menziona anche le «entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali», con ciò dimostrando di riconoscere la capacità delle Onlus di svolgere attività commerciali e produttive e, dunque, anche quella di partecipare a gare di appalto, quanto meno nei settori di specifica competenza. È sì vero, dice il Consiglio di stato, che la norma fa riferimento ad attività imprenditoriali «marginali», ma occorrerebbe dimostrare che la partecipazione dell'associazione all'appalto non abbia il carattere di marginalità.

Andrea Mascolini



Nel 2012 a gara 24 mld (-21,7 sul 2011)

Grandi opere, crollo dei lavori

DI CINZIA DE STEFANIS

Crollo nell'anno 2012 delle grandi opere in partenariato pubblico-privato sopra i 50 milioni di euro. L'aggravarsi della crisi nel 2012 e i tagli alla spesa pubblica colpiscono il mercato delle opere pubbliche. Gli importi dei lavori messi in gara scendono dai 30,7 miliardi di euro del 2011 ai 24 miliardi del 2012, con una flessione del 21,7%. Nel solo mese di dicembre la flessione è stata del 28%. Questo è quanto emerge dal comunicato stampa congiunto di Unioncamere e Ance del 30 gennaio. A differenza di quanto accaduto negli scorsi anni, la flessione colpisce tanto le opere pubbliche di sola esecuzione quanto il partenariato pubblico e privato. Settore quest'ultimo su cui tanto si punta per rilanciare la spesa infrastrutturale del paese. Il crollo del partenariato pubblico e privato (in base ai dati dell'osservatorio nazionale promosso da Unioncamere, Dipe-Utff e Ance e realizzato da Cresme Europa servizi) è ancora maggiore: si passa dai 13,3 miliardi di euro

di lavori messi in gara nel 2011, agli 8,7 del 2012. Una flessione del 34,7%. E all'origine di questo notevole calo vi è innanzitutto il crollo, dopo un biennio espansivo, delle grandi opere di importo superiore a 50 milioni di euro da realizzare in partenariato pubblico privato che, in un anno, si sono ridotte del 39,7%. Al calo degli importi non corrisponde la flessione della domanda, che al contrario continua a crescere anche nel 2012, spinta soprattutto dai comuni e da altri soggetti che operano a livello locale. Il problema, però, è che essa fa sempre più fatica a concretizzarsi. Non a caso per le opere in partenariato pubblico privato aggiudicate le cose sono andate ancora peggio: si passa da 796 gare aggiudicate nel 2011 a 642 nel 2012 (-19,3%) e da 8,3 miliardi di euro a 3,8 (-54%). Nel 2012 le gare sono state 3.204 per un volume d'affari di 8.682 milioni. Rispetto al 2011 si rileva una crescita di domanda a cui fa però riscontro un netto calo del valore economico.

—© Riproduzione riservata—



Infrastrutture. Presentato a Roma il piano definitivo della tratta internazionale Tav: la nuova linea richiederà dieci anni di cantieri e mille operai

Torino-Lione, ecco il progetto finale

Dal Governo 3 miliardi: 840 milioni nel triennio 2013-2015, il resto in tranche da 150 milioni l'anno



Maria Chiara Voci
ROMA

Il traguardo è tagliato. Dopo anni di passi avanti e scivoloni indietro, il Governo di Mario Monti è riuscito a rimettere in moto il complicato iter per la Torino-Lione. E lascia in eredità alla prossima legislatura un percorso in discesa.

Il nuovo progetto definitivo della linea, per la tratta internazionale (l'unica che, almeno per ora, sarà costruita), è stato presentato ieri a Roma, al Ministero delle Infrastrutture. Rispetto allo studio originario,

LE OPZIONI

In gara 11 soluzioni valutate dall'Osservatorio guidato da Mario Virano. Susa: stazione internazionale firmata da Kengo Kuma

che risale al 2005, la distanza è marcata. «Ma con la Torino-Lione - ha spiegato il padrone di casa, Corrado Passera - si potrà dare corpo a un'Europa davvero unita, anche sotto l'aspetto delle reti di trasporto».

Il progetto

Il tracciato scelto è il migliore fra undici alternative, prese in considerazione dall'Osservatorio di Mario Virano. Il definitivo, che richiederà 10 anni di cantieri e impegnerà oltre mille operai, comprende il tunnel di base di 57 km (di cui 12,5 in territorio italiano) e 3 km nella piana di Susa, dove nascerà la stazione internazionale progettata dalla cordata dell'archistar Kengo Kuma e dove la Tav si aggancerà con la linea storica a Bussoleno. Tutte le lavorazioni del cantiere, che occuperà un'area di 8,5 ettari, avverranno al coperto, in un ambiente protetto e controllato sotto capannoni in tensorostruttura. Anche l'attacco del traforo sarà preceduto da una galleria artificiale di 150 metri, esterna alla montagna, che isolerà l'area dalle polveri e

dai rumori e servirà, completati gli scavi, come bussola per evitare l'effetto stantuffo dei treni in corsa. Quando i lavori saranno finiti, saranno restituiti al territorio 7 ettari per uso agricolo e il consumo di suolo si ridurrà a 1,5 ettari.


I fondi

Con la legge di stabilità il Governo Monti ha stanziato quasi 3 miliardi per la Torino-Lione, di cui i primi 840 milioni potranno essere spesi nel triennio 2013-2015 (a corredo della somma di 671,8 milioni già messa a disposizione da Bruxelles) e il resto sarà reso disponibile in tranche di 150 milioni l'anno, nel periodo 2016-2029. «Con questi fondi - ha sottolineato il vice-ministro alle Infrastrutture, Mario Ciaccia - la copertura per la parte italiana è completa. Anche la Francia sta individuando le ultime risorse mancanti, per essere preparati all'incontro con l'Europa». In tutto il costo della tratta transfrontaliera è stimata in circa 8,2 miliardi: alla Ue i due Paesi chiederanno una copertura fino al 40 per cento.


L'iter

In questi primi giorni di febbraio è atteso il via libera della Conferenza Intergovernativa al progetto definitivo (non è inoltre escluso anche un passaggio politico al Cipe, prima della fine della legislatura Monti, proprio per mettere un sigillo definitivo sull'opera). Le carte (oltre 3mila gli elaborati che riguardano il lato Italia) saranno quindi depositate al ministero per la valutazione ambientale, non necessaria da legge Obiettivo, ma che comunque sarà svolta. L'approvazione finale del Cipe è attesa per l'autunno. Per quella data l'avant-projet elaborato sul lato Francia sarà integrato, per raggiungere un livello di approfondimento comparabile a quello italiano. Nel frattempo, i parlamenti italiano e francese dovranno ratificare l'accordo internazionale siglato a gennaio del 2012 e ancora non recepito dai due Stati. Ma il passaggio sembra una formalità. «Non ci sono timori - ha confermato Ciaccia - che si possa rendere reversibile un processo ormai completo». Le gare d'appalto sono attese per il 2014.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il tracciato



GENNAIO 1996
Commissione intergovernativa
Dopo che l'idea di collegamento ha preso corpo, nel 1996 viene creata la Commissione intergovernativa tra Italia e Francia (Cig)

OTTOBRE 2001
Creazione di Ltf
Il secondo passaggio significativo è la nascita, il 3 ottobre 2001, di Ltf (Lion-Turin Ferriaviare), società mista tra Rfi e Rff

MARZO 2006
Nasce l'Osservatorio
Il primo marzo 2006 vede la luce l'Osservatorio Torino-Lione, alla cui guida c'è Mario Virano

DICEMBRE 2012
Risorse dalla Legge di stabilità
Lo scorso dicembre la Legge di stabilità definisce 2,94 miliardi per l'opera

Università addio, persi 60mila studenti in 10 anni

Allarme del Cun: "Come se sparisse l'intera Statale di Milano, così si taglia lo sviluppo"

CORRADO ZUNINO

ROMA — L'università Statale di Milano, in questi dieci anni, è metaforicamente sparita: 58 mila studenti iscritti possono stipare, infatti, il glorioso ateneo meneghino. Ecco, in dieci anni quei 58 mila universitari non ci sono più in tutto il sistema italiano: si sono arresi prima, hanno abbandonato al secondo, al terzo anno. Di là delle metafore, il problema — come ha denunciato il Consiglio universitario nazionale — è che in Italia rischiano di sparire sul serio alcuni dei 48 atenei pubblici italiani. «Molti non sono più nelle condizioni, a causa dei tagli subiti, di portare avanti la programmazione didattica». Non lo si dice, ma le università di Siena e Sassari da tempo hanno bilanci in rosso strutturale.

Il Cun, dopo ampie discussioni, ha deciso di rendere noto un dossier traumatico sullo stato dell'università italiana e di stilare la sua nota più dura da quando l'istituzione esiste (in questa composizione e con queste prerogative), dal 2006. Scrive il presidente Andrea Lenzi, e invia a tutte le sedi istituzionali e politiche: «Le emergenze stanno ponendo il sistema dell'istruzione e della ricerca universitaria in una condizione di crisi conclamata, che rischia di diventare irreversibile, in conseguenza della quale gli atenei e le comunità accademiche non saranno più in condizione di assolvere i propri compiti istituzionali, di procedere alla formazione delle giovani generazioni,

L'Italia 34esima fra i 36 paesi Ocse per numero di laureati. Crollano docenti e borse di studio

di promuovere la ricerca scientifica e di contribuire allo sviluppo e alla diffusione della cultura». Ecco, le innovazioni legislative introdotte «hanno comportato l'adozione di modelli e di soluzioni che si sono volute, incautamente, d'immediata e generalizzata applicazione, senza alcuna preliminare sperimentazione». Le energie delle strutture tecniche e del personale accademico «sono state impegnate nell'assolvimento di pesanti oneri organizzativi e funzionali, spesso di natura fortemente burocratica».

Il dossier racconta come nelle università italiane ci sono meno studenti (58 mila, appunto), ma anche meno professori e tutto questo perché ci sono meno finanziamenti: «La ricerca scientifica è l'unico motore universalmente riconosciuto per l'innovazione e lo sviluppo, tanto che il resto del mondo sta investendo in ricerca nonostante il periodo di profonda crisi». L'Italia spende solo l'1 per cento del Pil nel sistema universitario (contro una media Ue dell'1,5 per cento) e il Fondo di finanziamento ordinario ha conosciuto una contrazione delle risorse tale da diventare, per il 2013, inferiore all'ammontare delle spese fisse a carico dei singoli atenei. È il crack contabile. «A fronte di tutto ciò appare consolidarsi il rischio di un incremento dell'emigrazione intellettuale delle giovani generazioni, rischio di diventare la manodopera d'Europa».

La percentuale di chi s'iscrive all'università diminuisce costantemente: dal 68 per cento del 2007-2008 si è arrivati al 61 per cento del 2011-2012. Ai diciannovenni la laurea interessa sempre meno: le iscrizioni sono calate del 4 per cento in tre anni, dal 51 per cento al 47 per cento. È di-

minuita drasticamente anche l'offerta formativa degli atenei: in sei anni sono stati eliminati 1.195 corsi di laurea. Quest'anno sono scomparsi 84 corsi triennali e 28 specialistici biennali. Gli studenti fuoricorso corrispondono al 33,6 per cento e il 17,3 per cento degli iscritti sono totalmente inattivi (zero crediti formativi). I professori ordinari sono scesi da un massimo storico di quasi 20 mila a fine 2006 agli attuali 14.500 (-27 per cento), gli associati dai 19 mila del 2006 ai 16 mila di oggi (-16 per cento). Contro una media Ocse di 15,5 studenti per docente, in Italia la media è di 18,7. Il dossier racconta, infine, che sono stati espulsi dal sistema «la maggior parte degli assegnisti anziani». Pesante la situazione

borse di studio agli "aventi diritto": nel 2009 i fondi nazionali coprivano l'84 per cento degli studenti, nel 2011 il 75 per cento.

Silenzio del ministro dell'Istruzione Francesco Profumo, mentre attacca il segretario Pd Pierluigi Bersani. «C'è il classismo che ritorna, non possiamo accettarlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri



280.144
gli iscritti all'università nel 2012



338.482
gli iscritti nel 2003



58 mila
(-17%) gli studenti persi dall'università italiana in 10 anni

4%
il calo delle matricole negli ultimi 3 anni

1.195
i corsi di laurea chiusi in sei anni

34°
la posizione dell'Italia nella classifica Ocse dei laureati (su 36 paesi)

25% il taglio delle borse di studio in tre anni


22% la riduzione dei docenti in 6 anni



18,7 il numero medio di studenti per ogni docente (15,5 la media Ocse)

Il paragone

Per illustrare il calo degli studenti il Cun ha usato come metafora la Statale di Milano (a sinistra): "È come se fosse sparita". L'ateneo lombardo ha infatti 58.738 iscritti



Dalle borse di studio ai finanziamenti e al calo dei docenti: ecco i dati della crisi

Crollano gli iscritti all'Università

Negli ultimi dieci anni 58 mila studenti in meno

Le nostre università hanno perso in dieci anni 58 mila studenti, meno 17%. Dalle borse di studio ai fondi, i numeri del declino secondo il calcolo del Consiglio universitario nazionale. Gli iscritti sono passati da 338 mila a 280 mila. Siamo sotto la media europea anche per numero di laureati: fra i 30 e i 34 anni si laurea il 19% dei giovani, in Europa il 30%. E continua a scendere il numero dei professori. Negli ultimi sei anni, il 22% in meno.

ALLE PAGINE 2 E 3
Cavadini, Marro, L. Salvia



I cinquantottomila studenti persi dagli atenei italiani

«Meno 17% in 10 anni, come tutta la Statale di Milano»

Spiegato dagli studenti: «Un'espulsione di massa». Presentato dai professori del Consiglio universitario nazionale (Cun): «Come fosse scomparso un ateneo grande quanto la Statale di Milano».

Il dato è che nelle nostre università mancano all'appello cinquantottomila studenti rispetto a dieci anni fa. E molto altro: a partire dai finanziamenti. Poi è in calo il numero dei docenti, che non vengono più assunti. Sono pochi i laureati e i dottori di ricerca. Non soltanto matricole in fuga, l'intero sistema è al collasso. Il Cun ha raccolto i numeri della crisi voce per voce e ieri ha presentato i conti a governo, Parlamento e alle forze politiche in campagna elettorale.

Si parte dagli iscritti, scesi in dieci anni da 338 mila a 280 mila, con situazioni diverse a seconda di corsi e atenei. Ma i diciannovesenni che rinunciano alla laurea sono sempre di più visto che le iscrizioni sono calate del 4 per cento in tre anni. E siamo sotto la media europea per

numero di laureati: nella fascia di età fra i 30 e i 34 anni da noi hanno il titolo il 19% dei giovani, in Europa il 30. E continua a scendere il numero dei professori. Negli ultimi sei anni sono il 22% in meno. Così, nonostante il calo degli iscritti, il numero medio di studenti per docente in Italia resta alto: 18,7, mentre la media Ocse è 15,5.

Il presidente del Cun, Andrea Lenzi, presentando il dossier ha parlato di «progressiva e irrazionale riduzione delle risorse finanziarie e umane», poi ha snocciolato i numeri, tutti con segno meno. Il Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) è sceso del 20%: «Moltissimi atenei a rischio dissesto non possono programmare né didattica né ricerca, tanti hanno appena i soldi per pagare gli stipendi. E la crisi colpisce tutti, anche i grandi atenei. Anche se poi cambia la capacità di attrarre finanziamenti dall'esterno e dall'estero, ma su alta formazione e ricerca il Paese deve investire».

Poi il dato sulle borse di studio, ancora tagliate. Se nel 2009

era l'84% degli aventi diritto a ricevere l'aiuto, nel 2011 la copertura c'è stata soltanto per il 75%. Il commento di Marco Lezzi, nel Consiglio nazionale studenti universitari: «Il sistema del diritto allo studio è inefficace, soltanto il 10% degli studenti riceve il sostegno, è per pochi, sempre meno, ed è insufficiente. La borsa di studio arriva al massimo a cinquemila euro, e in una città come Milano non bastano. Ecco perché molti rinunciano». Per la Cgil «in Italia studiare è sempre più costoso e non paga. I laureati sono disoccupati quanto i diplomati».

Ma c'è anche una valutazione meno negativa. Arriva dal coordinatore del rapporto Stella sull'occupazione dei laureati, Nello Scarabottolo. «Il calo generale degli iscritti è certo ma bisogna considerare che dieci anni fa erano appena state introdotte le lauree triennali e c'era stato un boom di immatricolazioni, ecco perché il calo appare più pesante».


Federica Cavadini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto


Il numero degli studenti immatricolati negli ultimi dieci anni

338.482




COSÌ NELLE REGIONI

■ 2003-2004
■ 2007-2008
■ 2011-2012



Gli immatricolati persi in 10 anni: un calo di **58.000 studenti**

-17% **280.144**




Fonte: **Miur - Anagrafe nazionale studenti** **CORRIERE DELLA SERA**

Il rettore Vago

«Da noi aumentano
Anche oggi i dottori
sono più competitivi»

«Come fosse scomparsa la Statale di Milano», dicono i professori del Cun, che aprono il dossier sull'emergenza università con il dato sul calo degli iscritti. E il rettore dell'ateneo milanese, per cominciare, chiarisce: «Da noi le immatricolazioni sono in aumento e non abbiamo conti in rosso». Poi, sulla fuga dall'università, posizione netta: «La laurea conviene ancora, anche ai tempi della crisi». Così Gianluca Vago, da tre mesi alla guida dell'Università degli Studi, un ateneo che conta appunto 65 mila iscritti e duemila docenti. «Chi ha una preparazione



Gianluca Vago

universitaria anche oggi ha un vantaggio competitivo rispetto a un diplomato, la differenza si vede negli stipendi. Poi resta il fatto che il tessuto produttivo adesso assorbe poco e l'investimento può apparire più rischioso. Per questo si può provare a modificare l'offerta formativa. Ma l'obiettivo resta sempre quello di aumentare il numero di laureati e avvicinarsi alla media europea». La Statale quest'anno ha superato i tredicimila iscritti, nel 2002 erano poco più di dodicimila le matricole. La crisi non colpisce tutti nella stessa misura. Il dato cambia per facoltà, per corso. «E per area geografica, il

territorio incide. Gli atenei del Centro-Sud risultano più in difficoltà». Mancano risorse a tutti gli atenei, ma alcuni riescono più di altri a ottenerne dall'estero e dalle imprese. «La compressione del Fondo di finanziamento ordinario mette tutte le università in difficoltà, anche noi, anche se non siamo in rosso, abbiamo un piccolo avanzo che andrà alla ricerca. Ed è vero che noi riusciamo ad accedere ai fondi di ricerca della Comunità europea e abbiamo maggiori opportunità di collaborare con partner privati, fondazioni e imprese. Gli atenei di Milano e Lombardia sono meno svantaggiati». Resta il dato negativo delle borse di studio ancora in calo. «Per il diritto allo studio il taglio è stato drastico. Alcuni atenei dovranno alzare le tasse, noi quest'anno non lo abbiamo fatto. Per adesso rimoduliamo le fasce di reddito».

F. C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il commento

COME AIUTARE I GIOVANI DI TALENTO

di ANDREA ICHINO e DANIELE TERLIZZESE

Nonostante il Paese non cresca da vent'anni e da cinque sia entrato in una profonda recessione, laurearsi in Italia ancora conviene rispetto all'alternativa di fermarsi al diploma. Secondo l'Istat, i maschi tra i 30 e i 64 anni guadagnavano il 26% in più dei diplomati nel 2008 e addirittura il 29% in più nel 2011. Per le donne la differenza è inferiore, ma comunque rilevante (21%). Il beneficio di una laurea si estende anche alla probabilità di trovare lavoro: il tasso di occupazione per i laureati è stato pari a circa il 91% in questi anni, contro l'86% per i diplomati (le cifre corrispondenti per le donne sono 81% e 67%). Questi vantaggi non sono solo un ricordo del passato e valgono anche per le nuove generazioni: se confrontiamo i giovani laureati e diplomati che sono entrati da poco nel mondo del lavoro, il vantaggio relativo dei primi sui secondi è analogo a quello degli adulti, sia in termini di retribuzione sia di accesso a un lavoro. Al netto dei costi, le stime più attendibili (Cingano e Cipollone 2009, Banca d'Italia), mostrano che il rendimento del capitale per laurearsi è circa pari al 10%, molto maggiore del rendimento di un portafoglio medio di azioni e obbligazioni (3,6%). L'Ocse ottiene stime di poco inferiori.

Perché allora sono calati del 17% gli studenti immatricolati nelle università italiane? Forse perché conseguire una laurea è un investimento più rischioso che fermarsi al diploma: conviene in media, ma se si è avversi al rischio, l'incertezza frena l'investimento. Poiché tutti i dati mostrano che l'avversione al rischio aumenta nelle recessioni, soprattutto ai livelli più bassi di reddito, questo potrebbe spiegare,

crediamo, il calo delle iscrizioni.

È certamente un danno per il Paese, perché gli studi universitari oggi non intrapresi avrebbero prodotto un beneficio che invece va perso. Se potessimo ridurre il rischio, o almeno assicurare chi non vuole correrlo, aumenterebbe il benessere dei cittadini: grazie alla laurea, avrebbero un futuro migliore.

Sarebbe però sbagliato concludere che la soluzione sia aumentare indiscriminatamente il numero dei laureati, con borse di studio a fondo perduto, per finanziare l'accesso di qualunque liceale agli atenei di cui oggi dispone il Paese. La nostra stessa Costituzione (art. 34) riserva il diritto di «raggiungere i gradi più alti degli studi» ai «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi». È una qualificazione importante e spesso trascurata: non per tutti, solo per i capaci e meritevoli. Servono quindi strumenti che

Gli strumenti

Servono «borse di studio restituibili» che i migliori studenti dovranno rendere una volta laureati

assicurino i migliori studenti contro i rischi dell'investimento in una laurea: li possiamo chiamare «borse di studio restituibili» che i giovani di talento dovranno rendere, una volta laureati, solo se avranno raggiunto un reddito sufficientemente alto e in proporzione alla parte di reddito che ecceda una certa soglia. Senza quindi rischi di insolvenza, a differenza di quel che invece accade per un mutuo. Alcuni di loro non riusciranno a restituire tutto (e non sarà un problema), ma il successo della maggior parte degli altri basterà a rendere l'operazione finanziariamente sostenibile, proprio perché

la laurea è, in media, un investimento redditizio. Se uno studente grazie alla laurea diventa un professionista ben pagato, perché non dovrebbe restituire ciò che la collettività gli ha dato per prepararsi a una brillante carriera?

Mettere i migliori studenti nelle condizioni di scegliere l'università che preferiscono, con poco rischio, ha anche il vantaggio di affiancare un meccanismo di mercato alle procedure di valutazione centralizzata dell'Anvur. Può contribuire a indirizzare maggiori risorse verso le migliori università, quelle che possono davvero consentire i benefici maggiori. Per questo bisogna consentire agli atenei che vogliono accogliere questi giovani di aumentare le rette universitarie e concedere loro completa autonomia per costruire una proposta educativa davvero eccellente.

Rischia invece di essere poco produttivo ammettere oggi, in atenei che spesso arrancano, molti studenti non adeguatamente addestrati da una scuola che ha difficoltà a preparare il terreno su cui l'insegnamento universitario deve seminare. Queste aree di parcheggio, in cui studenti svogliati attendono un'offerta di lavoro, producono, nella migliore delle ipotesi, il fenomeno della *over-education*: giovani che hanno conseguito titoli di puro valore legale, per svolgere compiti per i quali basterebbero qualifiche inferiori. Senza contare poi che aver aumentato il numero di studenti universitari, assimilando gli atenei ai licei, ha richiesto la proliferazione di master e dottorati, che svolgono oggi le funzioni di una laurea del passato, al costo di tenere forse troppo a lungo i giovani fuori dal sistema produttivo.

Sembra invece più efficace concentrare le risorse dove meglio possono dare buoni frutti: e poi con la torta prodotta da quelle risorse potremo redistribuire e finanziare anche il resto.



Giustizia. Nuovi riconoscimenti per le libere associazioni da parte del ministero della giustizia. Sei sigle sono state infatti inserite, tramite decreti del 7 gennaio scorso, nell'elenco di via Arenula previsto dal dlgs n. 206/2007, di recepimento della direttiva qualifiche, che prevede appunto, all'art. 26, l'inserimento delle associazioni che, in base al possesso di determinati requisiti, sono considerate rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, nonché delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, delle attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia. I nuovi arrivati, che portano il numero delle associazioni riconosciute a 19, sono: Apco (associazione professionale italiana dei consulenti di direzione e organizzazione), Aisa (associazione italiana scienze ambientali), Aib (associazione italiana biblioteche), Assit (associazione italiana dei periti ed esperti assicurativi incendio e rischi diversi), Aipi (associazione italiana progettisti di interni), Ferpi (Federazione relazioni pubbliche italiana).



Sanità Lo dice la Cassazione Medico non punibile se rispetta le linee guida e la colpa è «lieve»

ROMA — Si alleggerisce il peso della responsabilità penale sui medici accusati di errori. Perde infatti rilevanza la colpa lieve se sono state seguite «le linee guida o virtuose pratiche accreditate dalla comunità scientifica». Chi dimostra di aver operato, ad esempio, un'ernia al disco o un alluce valgo sulla base di testi autorevoli non verrà condannato.

Lo ha stabilito la IV Corte di cassazione presieduta da Carlo Brusco in una sentenza depositata ieri. Per la prima volta si tiene conto della legge del ministro della Salute, Renato Balduzzi, in vigore dal 1 gennaio che ha introdotto un alleggerimento delle colpe dei camici bianchi sempre più spesso bersaglio di denunce. Secondo l'associazione Amami, che difende gli accusati di «malpractice», ogni anno tra penale e civile vengono coinvolti con denunce e cause circa 30 mila professionisti con una percentuale di condanne molto bassa, una su 100. La questione sottoposta alla Suprema corte riguarda l'articolo 3 della legge numero 189. I giudici dovevano dire se ritenevano che la norma abbia determinato «la parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti la professione sanitaria». Risposta affermati-

va. Annullata con rinvio la condanna per omicidio colposo di un chirurgo che in un intervento di ernia al disco aveva leso vasi sanguigni provocando un'emorragia letale.

L'articolo 3 della legge sanitaria era stato molto criticato. Balduzzi si prende una rivincita e commenta: «È il primo passo verso una maggiore serenità nello svolgimento della professione». No di Maurizio Mangiarotti, Amami: «Non cambierà nulla, la colpa lieve nel penale è un'inven-

I dubbi

Secondo le associazioni resta però il nodo su quali siano le procedure corrette da seguire

zione. E poi bisogna stabilire quali sono le linee guida di riferimento. Nazionali, mondiali, di società? Per l'alluce valgo c'è la descrizione di oltre 100 interventi». Secondo l'associazione degli ospedalieri Anaa-Assomed inizia un nuovo corso «ma bisogna risolvere il problema dell'accreditamento delle linee guida», dice il segretario, Costantino Troise.

Margherita De Bac
mdebac@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le reazioni. Dottori favorevoli alla pronuncia, avvocati più prudenti

I camici bianchi: serve un ente per accreditare le linee guida

Manuela Perrone
ROMA

I medici esultano ma chiedono di più, i giuristi interpretano, le assicurazioni stanno alla finestra, in attesa di capire gli effetti sui processi civili. Perché è il boom di risarcimenti che mette in difficoltà imprese, ospedali e professionisti.

La Cassazione «aggiunge chiarezza ai fini dell'interpretazione demandata ai giudici», commenta Amedeo Bianco, presidente

della Federazione degli Ordini dei medici. Ma «manca un sistema centralizzato, magari un ente terzo, per l'accreditamento delle linee guida, così come resta da individuare il concetto di "virtuose pratiche mediche"». Per Costantino Troise, segretario Anao, il maggior sindacato degli ospedalieri, la decisione «non elimina la necessità di una legge specifica sulla responsabilità medica». «La sentenza è solo un atto dovuto», minimizza Massimo Cozza, segretario Fp Cgil medici: «La vera questione è l'aumento esponenziale delle denunce strumentali alimentate da chi vuole speculare sulla professionalità dei medici». «È però un primo passo per frenare la medicina difensiva», ammettono i chirurghi dell'Acqi.


Di «primo passo verso una maggiore serenità dei medici» parla anche il ministro della Salute Renato Balduzzi. E i giuristi provano a chiarire la portata delle "sue" norme, su cui il giudizio

non è univoco. Il penalista Luigi Isolabella è convinto che la sentenza, rimarcando il valore delle linee guida, permette di uscire dalla «discrezionalità totale» e «di non strumentalizzare l'azione penale» nei confronti dei medici, con benefici anche in civile. Più restrittiva la lettura del collega Gianfranco Iadecola, ex giudice di Cassazione, secondo cui «la depenalizzazione vale soltanto per il vizio di imperizia, sempre che non sia grave, e non anche per l'imprudenza o la negligenza (come la dimenticanza di una garza): altrimenti la norma si espone a censure di incostituzionalità».

L'impatto sui costi assicurativi è ancora da valutare. «La sentenza va nella direzione di chiarire in maniera più precisa i confini della

responsabilità medica, come abbiamo sempre auspicato», rileva Dario Focarelli, direttore generale di Ania, l'associazione delle imprese di assicurazioni. «Ma siamo nel penale, dove le condanne sono poche. Dobbiamo aspettare di capire meglio quali effetti può avere in campo civile». Ed è Maurizio Maggiorotti, presidente di Amami, l'associazione per i medici accusati ingiustamente di malpractice, a mettere in guardia dal possibile effetto boomerang: «Gli avvocati ora tenteranno di dimostrare in tutti i casi la colpa grave del medico ospedaliero, e a quel punto i medici eventualmente condannati potranno essere chiamati dalla Corte dei conti a risarcire l'Erario per importi enormi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cassazione. Depenalizzata la colpa lieve se il sanitario ha agito nel rispetto del protocollo operativo

Medici più salvaguardati

Possibili effetti favorevoli anche sui risarcimenti dei danni

Patrizia Maciocchi

Non è un reato la **colpa lieve del medico** che ha agito nel rispetto dei protocolli. La depenalizzazione della condotta del medico caratterizzata da colpa lieve, prevista dal **decreto Balduzzi** (convertito dalla legge 189/2012), trova il supporto della giurisprudenza.

La IV sezione penale si allinea a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 189/2012, nel decidere sul ricorso presentato da un medico che, nel corso di un intervento di ernia del disco, aveva provocato al paziente una lesione dei vasi sanguigni che era risultata fatale.

Il professionista chiedeva l'applicazione del decreto Balduzzi che aveva «determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie». La risposta della Corte è stata favorevole: per il ricorrente condanna annullata e per i giudici di merito invito a rivedere la decisione legge alla mano. La Cassazione dà notizia di una decisione presa il 29 gennaio scorso con la quale fa sue le condizioni poste dalla legge per scriminare la colpa lieve. La Suprema corte afferma, infatti, che «l'innovazione esclude la rilevanza penale delle

condotte connotate da colpa lieve, che si collocano all'interno dell'area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica». Condizione che i giudici di appello, sono ora chiamati a verificare.

L'applicazione del decreto Balduzzi avrà effetto anche sui procedimenti pendenti. Scatta, infatti, quanto previsto dall'articolo 2 del Codice penale sulla retroattività della legge penale più favorevole. Il colpo di spugna sulla responsabilità penale non blocca la via del risarcimento civile, del resto espressamente previsto dallo stesso decreto, anche se il rispetto del protocollo e l'aver agito in base a "pratiche virtuose" potrebbe pesare nella quantificazione del danno (si veda anche l'articolo sulle difficoltà ad assicurarsi pubblicato il 30 gennaio).

L'articolo 3 della legge 189 al comma 1, nell'escludere la responsabilità penale per colpa lieve, stabilisce che «resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del Codice civile. Il giudice anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo» ovvero del rispetto delle li-

I principi



01 | LA DILIGENZA

«Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata» (Cassazione, sezione III civile, Sentenza 10 maggio 2000 n. 5945)


02 | L'IMPRUDENZA

«Porre in essere atteggiamenti, manovre, procedure, che secondo la migliore letteratura, vengono definite rischiose e pericolose per la salute del paziente,

rientrano nell'alea dell'imprudenza» (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 11 gennaio 1995 n. 4385)

03 | LA COLPA LIEVE

«Si parla di colpa lieve, in tutti i casi in cui c'è negligenza. Quando il professionista non si sia preparato abbastanza per affrontare con la dovuta attenzione e perizia, il caso concreto, per non essere stato mediamente diligente nella pratica e nel bagaglio professionale» (Cassazione civile, sezione III sentenza 12 agosto 1995 n. 8845)



nee guida e delle buone pratiche accreditate.

Sul tema dei risarcimenti la breve "notizia di decisione" della Corte non dice nulla e, per saperne di più, sarà necessario attendere le motivazioni.

Anche se, secondo l'avvocato Antonio Puliatti, consulente legale del Sindacato medici italiani, la sentenza inciderà favorevolmente anche sull'ammontare dei risarcimenti: «La decisione della Cassazione è una novità dal punto di vista penale, perché affievolisce tutte le ipotesi di responsabilità a carico dei medici. La Cassazione si è mossa in sintonia con la legge è dunque prevedibile che non dovrebbe allontanarsene neppure per quanto riguarda l'ulteriore previsione che fa "pesare" la valutazione della condotta anche nel determinare il risarcimento».

Certamente il decreto Balduzzi ha fatto invertire rotta alla Cassazione: con la sentenza 20790 del 2009 la Suprema Corte aveva affermato la responsabilità penale per colpa lieve in un caso di complicazioni in seguito a un intervento.

Il medico era venuto meno al suo dovere di seguire il paziente anche fuori dalla sala operatoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo status giuridico di oltre 20 mila professionisti resta in stand by

Odissea per i restauratori Riforma in G.U. Ma per ora non serve a nulla

Pagina a cura
DI **BENEDETTA PACELLI**

Continua l'odissea che accompagna da anni gli oltre 20 mila restauratori. A poco è servita, infatti, la corsa sul finire della legislatura per portare a casa l'approvazione del disegno di legge che ne definisce uno status giuridico. Giacché la norma, che modifica l'art. 182 del Codice dei beni culturali del 2004, stabilendo la «disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali», appena pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* (G.U. n.25 del 30/01/13, in vigore il prossimo 15 febbraio) nasce in sostanza già vecchia. Per consentire infatti a quell'esercito di aspiranti di entrare a far parte «dell'albo» dei restauratori con uno nuovo status giuridico, i ministeri competenti (Miur e Mibac) avrebbero dovuto emanare, così è scritto nella stessa legge, due ulteriori decreti entro


dicembre 2012: il primo con le linee guida per procedere alla selezione pubblica di titoli e di attestati professionali, il secondo con il bando per coloro che, privi di sufficienti requisiti per titoli, dovranno sostenere una prova di idoneità abilitante. Due provvedimenti inesistenti, giacché la pubblicazione in G.U. è di soli due giorni fa, che non fanno altro che prolungare quella situazione di stallo in cui si trova da anni il mondo del restauro. E anche un'eventuale rapida emanazione non sanerà comunque immediatamente la situazione, poiché il ministero si troverà nelle stesse difficoltà (non risolte) di anni fa: gestire decine di migliaia di domande di aspiranti alla qualifica.

Il contesto generale. L'attuazione dell'art. 182 del Codice dei beni culturali del 2004 infatti, aveva avuto un iter piuttosto tormentato. Il bando, attuativo appunto di quella legge, e lanciato dal ministero per i beni culturali nel settembre 2009 per dare uno status giuridico alla professione era stato bloccato dallo stesso Mi-

bac nel 2011, che aveva giustificato lo stop con la necessità di cambiare l'art. 182. Il vecchio bando prevedeva l'istituzione di due distinti «elenchi» di restauratori basati sulla documentazione del lavoro svolto e su un esame di stato. Quel procedimento, varato con un ritardo di sei anni, non solo aveva il vizio di essere basato su scadenze e tempi previsti nel Codice nel 2004, ma soprattutto conteneva un passaggio ingiusto: tutti i professionisti che in questi anni si erano formati nelle scuole regionali, avrebbero dovuto integrare gli attestati in loro possesso con certificazioni della soprintendenza che avrebbero dovuto documentare gli anni di lavoro svolto fino al 2001. Un termine, che secondo gli addetti ai lavori, avrebbe tagliato fuori moltissimi operatori del settore nell'impossibilità di recuperare tali attestazioni così indietro nel tempo.

Cosa prevede la nuova legge. Il provvedimento appena pubblicato rivede in via transitoria, la disciplina del conseguimento delle qualifi-

che stabilendo che tale competenza venga attribuita, per i settori specificatamente indicati, a coloro i quali abbiano maturato un'adeguata competenza professionale in specifici ambiti del restauro. La legge riformulata dunque, conserva i due elenchi, ma prevede due sistemi per conseguire la qualifica di restauratore dei beni culturali: tramite l'esperienza professionale e di studio, e passando attraverso un esame abilitante. Oltre alla formazione universitaria, infatti, viene riconosciuto il lavoro svolto dopo il 2004, e prevista la possibilità di far valere le prestazioni iniziate prima dell'entrata in vigore della nuova legge, terminate entro il 2014. Ma tutto questo dovrà essere vagliato dal ministero che sarà tenuto a controllare l'intera documentazione di ogni singolo aspirante alla qualifica e verificare, di conseguenza, se sussistono le condizioni stabilite dalla norma (la legge prevede che può ambire alla qualifica chi raggiunge 300 punti).



PROFESSIONISTI/1

Confronto Ue sugli studi

Entro un mese partirà il gruppo di lavoro sulle libere professioni per approfondire le tematiche già accettate dalla Commissione Ue in sede di consultazione sull'Action plan. Lo ha assicurato Andrea Camporese, presidente dell'Adepp, l'associazione delle Casse private, che ieri ha incontrato il commissario europeo, Antonio Tajani. «Spetterà al gruppo di lavoro analizzare le barriere relative alla mobilità, con particolare riferimento ai diversi regimi fiscali, le politiche utili per l'accesso al credito, al sostegno all'internazionalizzazione e all'innovazione tecnologica delle professioni».